## UNIONE COMUNI PARTE MONTIS PARERE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022

Il Revisore,

## **VISTO**

- la proposta di Deliberazione della Giunta n. 06 del 25.03.2020 avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022",:
- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità:
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art.6, comma 1 del D. Lgs.n.165/2001 che attribuisce alle amministrazioni pubbliche la definizione dell'organizzazione degli uffici attraverso l'adozione, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
- l'art. 22, comma 5-bis, del DL n. 50 del 2017 ha aggiunto l'ultimo periodo all'art. 32, comma 5 del TUEL, che attualmente recita "All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche

- misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte";
- Richiamate le *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*" del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018";
- VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie, n. 19/2018 che riconosce alle unioni dei Comuni titolarità organizzativa ovvero la capacità di modulare politiche di contenimento della spesa di personale nell'accezione indicata dal comma 557-bis dell'art. 1 della legge n. 296/2006, in base al quale "costituiscono spesa di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente".
- Rilevato che secondo quanto rappresentato nella citata deliberazione, il contenimento della spesa di personale deve essere osservato come segue:
  - o per le unioni costituite per l'associazione obbligatoria delle funzioni fondamentali (ex art. 14, comma 28 del d.l. n. 78/2010), le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata;
  - per quanto concerne le unioni di comuni che associano le funzioni per libera scelta gestionale, ferma restando la verifica del contenimento della propria spesa nei limiti del

tetto di cui al comma 562 della legge n. 296/2006, la successiva verifica del rispetto dei vincoli specifici degli enti che associano le funzioni deve essere fatta seguendo il criterio del "ribaltamento" (esposto nella già richiamata deliberazione n. 8/2011/SEZAUT) della quota riferibile all'ente di cui si sta valutando il rispetto dei vincoli.

- Vista la deliberazione n. 56 del 10.12.2019 con la quale è stato determinato il budget per la retribuzione di posizione e quella di risultato per i Responsabili dei servizi incaricati di P.O.
- Considerato che ai Comuni che cedono frazione oraria viene rimborsata quota parte della spesa di personale che non impatta sulla spesa generale dell'Unione e Comuni aderenti;
- Vista la proposta di fabbisogno del personale predisposta dal Responsabile del Servizio

N.	Categ oria	Profilo Professionale	Ore	Posto da coprire	Modalità di copertura	Anno	Spesa prevista	RIMBORSI AI COMUNI	
1	D	Resp. Servizio	10	SI	Art.14 CCNL 22.1.2004	2020	€ 6.703,83 + Risultato	€ 11.500,00	
2	D	Resp. Servizi	6	SI	Art.14 CCNL 22.1.2004	2020	€ 6.505,24 + Risultato	€ 17.000,00	
1	С	Istruttore SUAPE	12	SI	Art.36, co.2 D. Lgs.n,165/2001	2020 (6 mesi)	€ 4.485,87		
2	С	Istruttore	6	SI	Art.14 CCNL 22.1.2004	2020		€ 20.000,00 (Le somme sono rimborsate agli enti e pertanto non	
1	В3	Collaboratore	6	SI	Art.14 CCNL 22.1.2004	2020		impattano sulla spesa di personale cumulata)	
TOTALI € 20.093,37 + Oneri € 6.490,16								€ 38.500,00	

- Vista la relazione avente ad oggetto: la sostenibilità assunzionale dell'Unione dei Comuni per l'anno 2020, predisposta dal dottor Claudio Geniale;
- Rilevato che la previsione spesa complessiva per il personale a regime è di Euro 77.995,91;

- Che pertanto la previsione di spesa ipotizzata nella presente proposta è inferiore rispetto alla spesa quantificata dal dottor Geniale nella sua relazione;
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Vista la Deliberazione di Assemblea n. 3 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con i relativi documenti allegati e richiamati nella menzionata delibera;
- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

## **ESPRIME**

Parere favorevole al piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2020-2021-2022 ;richiamando integralmente le tabelle allegate al presente atti, in quanto rispettoso del principio di contenimento della spesa previsto dalla normativa vigente..

Mogoro Oristano 08.04.2020

IL REVISORE DEI CONTI (dott.ssa Paola Perseu)